

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE  
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE  
ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO, DEGLI UFFICI DI DIRETTA  
COLLABORAZIONE DEL MINISTRO E DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE  
DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE**

**RELAZIONE**

**SOMMARIO:**

|  |   |
|--|---|
| 1. Il nuovo regolamento di organizzazione del Mibact                                       | 2 |
| 2. Gli obiettivi del nuovo regolamento   | 3 |
| 2.1. Il ritorno del turismo  | 4 |
| 2.2. Il potenziamento delle funzioni di tutela del patrimonio culturale                    | 4 |
| 2.3. L'investimento sul futuro: creatività contemporanea e digitalizzazione del patrimonio | 6 |
| 2.4. Il miglioramento dell'efficienza organizzativa e la razionalizzazione normativa       | 7 |
| 3. Illustrazione dell'articolato   | 8 |

## **1. Il nuovo regolamento di organizzazione del Mibact**

Il presente regolamento è emanato in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 2019, n. 132. Tale decreto, nel riportare al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact), le competenze dello Stato in materia di turismo, ha previsto, tra l'altro, che *“[a]l fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”* (articolo 1, comma 4).

L'iter di approvazione del regolamento è dunque quello accelerato di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018, ossia *“con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri”*, con parere facoltativo e non obbligatorio del Consiglio di Stato. Si tratta delle stesse modalità seguite lo scorso giugno, per l'approvazione del vigente regolamento di organizzazione del Ministero (d.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76, entrato in vigore a fine agosto), nonché nel 2014 (riorganizzazione allora operata con il d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171). Il testo del presente regolamento è stato comunque illustrato dal Ministro sia alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sia al Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici.

Il decreto-legge n. 104 del 2019 ha riportato le competenze statali in materia di turismo presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Inoltre, nella fase parlamentare di conversione in legge, sono state introdotte ulteriori modifiche con impatto sull'organizzazione, tra le quali si segnala il potenziamento della dotazione organica del Mibact, con un aumento di 25 posizioni dirigenziali di livello non generale.

Il regolamento, quindi, risponde innanzitutto all'esigenza di adeguare in tempi rapidi l'organizzazione del Mibact alle novità introdotte dal decreto-legge. Una esigenza ancor più avvertita a causa del sostanziale stallo amministrativo in cui è entrato il settore del turismo nel giugno 2018, con il transito delle competenze al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali. Era urgente, perciò, dotare il Mibact delle strutture necessarie per assicurare il buon andamento dell'amministrazione anche in questo settore strategico per il Paese.

La tecnica normativa adottata, analogamente a quanto avvenuto nel giugno 2019, è stata quella di predisporre un nuovo regolamento, anche al fine di razionalizzare il quadro normativo che, soprattutto negli anni 2014-2017, ha visto susseguirsi diversi interventi normativi ancora oggi vigenti in più atti di organizzazione. In particolare, come testo di riferimento è stato usato quello del d.P.C.M. n. 171 del 2014, arricchito o aggiornato con alcune delle modifiche

apportate dal d.P.C.M. n. 76 del 2019. Tale scelta è stata compiuta per tre principali ragioni.

La prima è che, in realtà, alla data odierna le strutture operative del Ministero sono ancora quelle regolate dal d.P.C.M. n. 171 del 2014. Il regolamento di cui al d.P.C.M. n. 76 del 2019 è infatti entrato in vigore a fine agosto 2019, in piena crisi di governo, senza che sia stato possibile procedere con tutti i decreti attuativi necessari per l'avvio del nuovo assetto organizzativo. I soli due decreti ministeriali adottati a metà agosto, peraltro – anche a causa dei rilievi formulati dalle Organizzazioni sindacali e dalle osservazioni critiche espresse dal Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici nel parere del 24 luglio 2019 successive all'approvazione del d.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76 – sono stati ritirati a inizio settembre. Di conseguenza, alla data odierna il Mibact è in larga parte ancora regolato dal d.P.C.M. n. 171 del 2014, la cui ultrattività era stata fatta espressamente salva dalle norme transitorie del d.P.C.M. n. 76 del 2019.

La seconda ragione è che l'incremento di 25 posizioni dirigenziali di livello non generale ha permesso di rafforzare la presenza del Mibact sul territorio e, in tal modo, di recuperare la dimensione regionale come ambito ottimale di operatività per la gran parte dei suoi uffici periferici, quali segretariati e poli museali.

La terza ragione è che si è ritenuto preferibile muovere dal regolamento che già includeva il turismo nell'ambito delle competenze del Mibact, anche alla luce dei diffusi riferimenti a questo settore presenti nel testo del 2014 (in aggiunta all'articolo dedicato alla Direzione generale competente).

## **2. Gli obiettivi del regolamento**

Il nuovo regolamento ha 4 principali obiettivi:

- 1) integrare nuovamente, dopo il periodo di sospensione del 2018-2019, la materia del turismo con le politiche culturali e di tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- 2) potenziare le funzioni di tutela del patrimonio culturale svolte dal Mibact, anche incrementando il numero di presidi sul territorio nazionale;
- 3) rafforzare le strutture competenti in materia di creatività contemporanea e quelle dedicate alla digitalizzazione del patrimonio culturale, in linea con quanto già contenuto nel d.P.C.M. n. 76 del 2019;
- 4) migliorare l'efficienza organizzativa e razionalizzare il quadro normativo, coordinando i diversi interventi di riorganizzazione susseguitisi dal 2014 a oggi.

## 2.1. *Il ritorno del turismo*

Il primo obiettivo è quello di recuperare l'integrazione tra cultura e turismo, sotto il duplice profilo delle funzioni e dell'organizzazione. È stata così ripristinata la Direzione generale Turismo, attiva presso il Mibact dal 2013 al 2018, mantenendone sostanzialmente inalterati i compiti allora previsti. È stata però rafforzata la dotazione, in quanto i servizi dirigenziali della Direzione generale diventano 3, contro i 2 che vi erano nel periodo precedente.

I principali compiti della Direzione generale Turismo dovranno essere quelli di curare i rapporti con le Regioni (alle quali spetta, ai sensi dell'articolo 117 Cost., la competenza legislativa esclusiva in materia), di attuare il Piano strategico nazionale, di concorrere alla promozione turistica e di vigilare sull'ENIT e sugli altri enti operanti nel settore turistico.

Oltre alla Direzione generale, il regolamento prevede una integrazione delle competenze in materia di turismo con quelle in materia di patrimonio e attività culturale, sia al centro, sia in periferia. D'altra parte, sono numerose le iniziative in ambito turistico che trovano una stretta connessione con le competenze del Mibact in materia di paesaggio o di valorizzazione del patrimonio culturale: basti menzionare la valorizzazione dei *cammini*, le ferrovie storiche, le ciclovie, i borghi e gli alberghi c.d. diffusi. In tale ottica, assume un ruolo strategico la figura dei segretari regionali, ripristinati nella loro dimensione territoriale originaria riferita all'intera Regione. Il d.P.C.M. n. 76 del 2019 aveva trasformato questi uffici in strutture inter-regionali, mentre il ritorno al Mibact delle competenze in materia di turismo ha reso opportuno ripristinare un modello su base regionale, anche per assicurare alle Regioni un interlocutore del Ministero in questo settore.

## 2.2. *Il potenziamento delle funzioni di tutela del patrimonio culturale*

Il secondo obiettivo è quello di potenziare le funzioni di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale svolte dal Mibact, sia riequilibrando il rapporto tra centro e periferia a favore della seconda, sia rafforzando le strutture del Mibact sul territorio. Ciò è stato possibile grazie all'incremento di 25 posizioni dirigenziali di livello non generale approvato in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 14 del 2019.

Quanto al riequilibrio tra centro e periferia, il numero di uffici dirigenziali di livello generale centrali è stato ridotto. Su 27 posizioni disponibili, vi sono, oltre al Segretario generale, 12 Direzioni generali e 14 uffici periferici, tra musei o istituti dotati di autonomia speciale. Nel d.P.C.M. n. 76 del 2019, dove non vi era la DG Turismo, su 25 uffici, 11 erano per la periferia e 14 per il centro. Analogamente, per gli uffici di livello dirigenziale non generale il rapporto tra uffici centrali e uffici dedicati a istituti o a strutture periferiche è ora di 45 a 147 (nel d.P.C.M. n. 76 del 2019 era di 40 a 123).

Inoltre, è stata potenziata la struttura destinata alla sicurezza del patrimonio culturale. La già prevista Unità presso il Segretariato generale è stata trasformata in una vera e propria Direzione generale, con due servizi dedicati alle emergenze e alle ricostruzioni. In tal modo, il Mibact potrà essere

sempre più attrezzato per intervenire in caso di eventi calamitosi, nonché a prevenire eventuali danni al patrimonio.

L'aumento di posizioni dirigenziali sul territorio, oltre a consentire un recupero della dimensione regionale per segretariati, poli museali (rinominati "Direzioni regionali Musei") e soprintendenze archivistiche e bibliografiche, porterà a un incremento delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio e delle biblioteche. In particolare, le soprintendenze saranno aumentate nel numero nei territori dove dati e parametri oggettivi (popolazione, estensione territoriale, numero di pratiche, consistenza dei beni tutelati, ecc.) indicano maggiori necessità. Sotto questo profilo, sono esempi le Regioni Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia e Marche.

Il regolamento inoltre introduce altre novità importanti che rafforzano la tutela del patrimonio e proseguono il percorso di riforma in ambito museale avviato nel 2014. In quest'ottica, si segnalano:

- 1) la creazione di una nuova soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, con sede a Taranto, cui sono affidate le attività previste dalla Convenzione Unesco del 2001, ratificata nel 2009, ma per la quale il Mibact, pur essendo identificata dalla legge come amministrazione responsabile, non aveva ancora previsto una struttura dedicata. Peraltro, tale soprintendenza nazionale, nel territorio della Provincia di Taranto, svolgerà altresì le funzioni attribuite alle ordinarie soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;
- 2) il ripristino delle Commissioni regionali per il patrimonio culturale, la cui necessità si è peraltro resa evidente per la stasi amministrativa determinata negli uffici centrali del Mibact a causa della loro soppressione. Le Commissioni, che sono previste dalla legge (articolo 12 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito nella legge n. 106 del 2014), assicurano la collegialità per decisioni importanti – quali il vincolo o la verifica di interesse culturale – e avvicinano l'amministrazione ai cittadini e alle amministrazioni regionali e locali; è ripristinato anche la possibilità, per gli enti locali, di presentare reclamo alla Commissione avverso decisioni degli organi periferici del Mibact (ipotesi prevista sempre dalla legge, dal citato articolo 12 del d.l. n. 83 del 2014);
- 3) il rafforzamento dell'Archivio centrale dello Stato, promosso al rango di ufficio di livello dirigenziale generale;
- 4) la conferma degli uffici esportazione quali strutture interne alle Soprintendenze – come previsto sin dal 1907 – con conseguente soppressione degli uffici esportazione quali uffici dirigenziali di livello non generale, previsti dal d.P.C.M. n. 76 del 2019, ma non ancora istituiti;
- 5) il potenziamento del settore della demotnoantropologia e del patrimonio immateriale: sono ripristinati sia il servizio dirigenziale dedicato nella Direzione generale Archeologia, belle arti e

paesaggio, sia l'area funzionale nelle soprintendenze; è inoltre previsto, come ufficio dirigenziale di livello non generale dotato di autonomia speciale, l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale;

- 6) la creazione di 8 nuovi musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura dotati di autonomia speciale, scelti, come già avvenuto nel 2014 e nel 2016, in base a parametri oggettivi (rilevanza dei luoghi e delle collezioni, potenzialità di sviluppo degli istituti e dell'area in cui si trovano, distribuzione geografica, per citarne solo alcuni). In tal modo, il numero degli istituti e luoghi della cultura dotati di autonomia speciale sale a 13 di livello dirigenziale generale e 28 di livello dirigenziale non generale (con il ripristino dei 3 istituti autonomi soppressi nel giugno 2019, ossia la Galleria dell'Accademia di Firenze, il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia e il Parco archeologico dell'Appia antica). Trova così definitiva attuazione la proposta formulata, in seno alla Commissione Franceschini (1964-1967), da Carlo Ludovico Ragghianti, che aveva individuato 30 musei da rendere autonomi e che oggi lo sono finalmente diventati, grazie ai provvedimenti adottati a partire dal 2014<sup>1</sup>;
- 7) la creazione di una direzione Musei statali della città di Roma, così da ridurre il carico amministrativo dell'attuale polo museale del Lazio (cui sono affidati oltre 40 musei e luoghi della cultura);
- 8) la ridenominazione dei poli museali regionali in "Direzioni regionali Musei", così da rendere più evidente il loro ruolo di coordinamento dei musei anche non dirigenziali.

### 2.3. *L'investimento sul futuro: creatività contemporanea e digitalizzazione del patrimonio*

Il terzo obiettivo è quello di rafforzare le competenze del Mibact sui temi del futuro: il contemporaneo e il digitale.

Sotto il primo profilo, è stata confermata la Direzione generale dedicata alla creatività contemporanea e alla rigenerazione urbana, potenziandone i compiti con 5 servizi (prima erano 3). In particolare, sono state meglio precisate le competenze in materia di fotografia, design e moda.

Sotto il secondo profilo, è prevista la creazione dell'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio – Digital Library, che avrà il compito di coordinare ogni iniziativa del Ministero in questo settore. Alla Digital Library, vigilata dalla Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali, faranno riferimento i 4 istituti centrali del Mibact con competenze di catalogazione e ricerca in materia di archivi, biblioteche, catalogo e beni sonori.

---

<sup>1</sup> La proposta fu presentata da Ragghianti alla Commissione in data 4 ottobre 1965 (è consultabile nel volume *Per la salvezza dei beni culturali in Italia*, Roma, Colombo, 1967, pp. 881 ss.).

#### 2.4. *Il miglioramento dell'efficienza organizzativa e la razionalizzazione normativa*

Infine, il quarto obiettivo è quello di affinare alcuni profili organizzativi, correggendo alcune anomalie della struttura del Ministero (anche risalenti nel tempo), razionalizzando un quadro normativo divenuto, con il tempo, frammentato.

Quanto alla organizzazione, l'intervento principale è sugli istituti centrali del Mibact, uffici dotati di una semi-autonomia, che vengono tutti trasformati in uffici dotati di autonomia speciale. Viene in questo modo raccolta una sollecitazione formulata dall'Ufficio centrale di bilancio del Mibact, che ha rilevato la necessità di intervenire sul modello organizzativo di questi istituti, i quali non offrono le stesse garanzie di efficienza e trasparenza contabile assicurata dagli istituti autonomi (dotati anche di un collegio dei revisori).

La soppressione delle Unità di livello dirigenziale generale presso il Segretariato generale semplifica inoltre il quadro complessivo degli uffici che, come visto, conta ora 12 Direzioni generali e 14 uffici periferici dotati di autonomia speciale.

Viene soppressa la Direzione generale Contratti e concessioni, prevista dal d.P.C.M. n. 76 del 2019, ma non ancora attivata. Le funzioni di indirizzo e coordinamento in tali materie sono però mantenute e affidate al Segretariato generale, che potrà svolgerle mediante un apposito servizio.

È poi spostata la competenza in materia di istituti culturali alla Direzione generale Educazione e ricerca, che è potenziata con un ulteriore servizio. Di conseguenza, la Direzione generale Biblioteche – rinominata Biblioteche e diritto d'autore – potrà avere un servizio dedicato interamente al diritto d'autore.

Infine, il regolamento semplifica il quadro normativo vigente, coordinando in un unico testo anche le disposizioni dettate dal d.m. 23 gennaio 2016 e dal d.m. 12 gennaio 2017, ossia i due decreti di modifica organizzativa del Mibact che furono autorizzati dalla legge. Le previsioni ancora in vigore di tali decreti – come quelle sui parchi archeologici o sulla Soprintendenza speciale di Roma – sono quindi inserite nel nuovo regolamento.

Sotto questo ultimo aspetto, il testo intende anche conservare la tradizione che accompagnò gli studi per l'istituzione del Ministero, negli anni Sessanta e Settanta del XX secolo. Al riguardo, l'articolo 1, sulle funzioni, riprende l'articolo 1 del d.P.R. n. 805 del 1975, primo regolamento del Ministero per i beni culturali e ambientali appena creato, risultato del lavoro pluriennale svolto da Massimo Severo Giannini in diverse Commissioni di studio attive in quegli anni<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> M.S. GIANNINI, *Infine un'organizzazione per i beni culturali* (inedito, anni Ottanta circa), ora in ID., *Scritti*, X, Milano, 2008, pp. 405 ss.

### 3. Illustrazione dell'articolato

Il regolamento si compone di 49 articoli, suddivisi in 8 capi. Di seguito sono riportate, distribuite per capi, le principali novità introdotte dal testo rispetto ai d.P.C.M. n. 171 del 2014 e al d.P.C.M. n. 76 del 2019.

#### Capo I – *Funzioni e organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (articoli 1-2)*

In questo capo, di nuova istituzione, è stato inserito l'**articolo 1**, in cui sono illustrate le funzioni svolte dal Mibact. Viene così recuperato l'*incipit* del d.P.R. n. 805 del 1975, primo regolamento del Ministero, il cui articolo 1 stabiliva che *“Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari secondo la legislazione vigente”*.

#### Capo II – *Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e articolazione degli uffici di funzioni dirigenziali di livello generale del Ministero (articoli 3-4)*

Il capo riproduce in gran parte le disposizioni già previste dai precedenti regolamenti di organizzazione del Ministero. Si segnala l'aggiornamento del numero degli uffici dirigenziali di livello generale (**articolo 4**): oltre al Segretariato generale, sono 12 uffici centrali e 14 periferici.

#### Capo III – *Uffici di diretta collaborazione del ministro, Organismo indipendente di valutazione della performance e Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (articoli 5-12)*

Anche questo capo riprende in larga misura le disposizioni già previste dai precedenti regolamenti di organizzazione del Ministero. Le novità introdotte sono le seguenti:

- 1) la previsione di un eventuale consigliere diplomatico aggiunto per il turismo (**articolo 5**, comma 3);
- 2) la possibilità per il Ministro di nominare cinque consiglieri in più, purché siano a titolo gratuito (**articolo 5**, comma 4);
- 3) la possibilità di conferire incarichi di vice-capo di gabinetto o di vice-capo legislativo non solo al dirigente di Gabinetto o a un consigliere del Ministro, ma anche a uno degli esperti, interni all'amministrazione o esterni, già in servizio presso il Gabinetto (**articolo 5**, comma 4);
- 4) il recupero, da parte dell'Ufficio stampa, delle funzioni in materia di comunicazione, che il d.P.C.M. n. 76 del 2019 aveva trasferito al Segretario generale (**articolo 8**);
- 5) in coerenza con la nuova disciplina dell'OIV, la soppressione della posizione dirigenziale di livello non generale presso l'Organismo (**articolo 11**).



#### Capo IV – *Amministrazione centrale* (**articoli 13-26**)

In questo capo è ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici dirigenziali di livello generale centrali del Mibact.

Sono previsti, oltre al Segretario generale (articolo 13), le seguenti Direzioni generali (**articolo 14**), per ciascuna delle quali vi è un articolo dedicato (**articoli 15-26**):

- 1) Direzione generale «Educazione, ricerca e istituti culturali»;
- 2) Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio»;
- 3) Direzione generale «Sicurezza del patrimonio culturale»;
- 4) Direzione generale «Musei»;
- 5) Direzione generale «Archivi»;
- 6) Direzione generale «Biblioteche e diritto d'autore»;
- 7) Direzione generale «Creatività contemporanea»;
- 8) Direzione generale «Spettacolo»;
- 9) Direzione generale «Cinema e audiovisivo»;
- 10) Direzione generale «Turismo»;
- 11) Direzione generale «Organizzazione»;
- 12) Direzione generale «Bilancio».

Rispetto al d.P.C.M. n. 76 del 2019, quindi, diminuiscono le strutture centrali (da 13 a 12).

Le novità più significative sono le seguenti:

- 1) l'Unità di livello dirigenziale generale in materia di digitalizzazione e la Direzione generale Contratti e concessioni sono soppresse e i rispettivi compiti trasversali saranno svolti da servizi dirigenziali di livello non generale attivi rispettivamente presso la Direzione generale Organizzazione (l'innovazione digitale) e il Segretariato generale (i contratti);
- 2) la Direzione generale Educazione e ricerca (**articolo 15**) acquisisce le competenze sugli istituti culturali dalla Direzione generale Biblioteche (**articolo 20**). Di conseguenza, le due Direzioni cambiano denominazione e viene data maggior rilievo al diritto d'autore (che resta assegnato alla Direzione generale Biblioteche);
- 3) la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (**articolo 16**) non ha più gli uffici esportazione quali proprie articolazioni dirigenziali non dirigenziali in aggiunta alle Soprintendenze. Tali uffici, previsti dal d.P.C.M. n. 76 del 2019, ma non ancora istituiti, tornano dunque come centri operativi dentro le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, come previsto sin dal 1907;

- 4) l'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale è trasformata in una apposita Direzione generale, dotata di 2 servizi, allo scopo di potenziare le strutture centrali del Ministero in materia di emergenze, ricostruzione e prevenzione del rischio (**articolo 17**);
- 5) è re-introdotta la Direzione generale Turismo (**articolo 24**).

Con riferimento alle competenze, sono introdotti alcuni cambiamenti per quanto attiene le seguenti strutture:

- 1) per il Segretario generale (**articolo 13**), è chiarito che coordina, tramite le Direzioni generali competenti, gli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero (comma 2, lettera b); sovrintende altresì la procedura per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura (comma 2, lettera n); svolge attività di coordinamento in materia di contratti, accordi e convenzioni (comma 2, lettera u); cura tutte le attività, raccordandosi con le Direzioni generali e gli uffici periferici competenti, relative alla partecipazione del Ministero a eventi e manifestazioni in Italia e all'estero (comma 2, lettera v);
- 2) per la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali (**articolo 15**): in conseguenza delle acquisite competenze in materia di istituti culturali, provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (comma 2, lettera u); diviene la Direzione generale di riferimento per il nuovo Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library, nonché per i 4 istituti a quest'ultimo collegati;
- 3) per la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (**articolo 16**): si chiarisce che le competenze di tutela riguardano anche le periferie urbane (comma 1); diverse competenze – come i provvedimenti di vincolo – sono nuovamente trasferite alle Commissioni regionali per il patrimonio culturale, mantenendo comunque la possibilità di intervento (comma 2, lettera u);
- 4) per la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale (**articolo 17**), di nuova istituzione, sono previsti, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, compiti di ideazione, programmazione, coordinamento e attuazione, monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (comma 1); sono altresì articolazioni della Direzione generale gli uffici speciali eventualmente istituiti in attuazione dell'articolo 54, comma 2-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (comma 4);
- 5) per la Direzione generale Musei (**articolo 18**), la principale novità riguarda l'amministrazione periferica. Viene poi riprodotta nel

regolamento una disposizione prevista dall'articolo 7, comma 2, del d.m. 23 gennaio 2016, in base alla quale, *“al fine di assicurare la valorizzazione dei beni culturali mobili dello Stato, sia esposti, sia custoditi nei depositi, il Direttore generale Musei, sulla base degli indirizzi del Ministro, può autorizzare, d'ufficio o su richiesta dei direttori regionali Musei o dei direttori degli istituti, musei o luoghi dotati di autonomia speciale interessati, l'assegnazione di beni culturali da un istituto o luogo della cultura statale a un altro, nel rispetto comunque di eventuali previsioni contrattuali riguardanti la destinazione dei beni”* (comma 2, lettera m);

- 6) per la Direzione generale Archivi (**articolo 19**), oltre alle modifiche riguardanti l'amministrazione periferica, si prevede nelle attività di catalogazione, il raccordo con l'Istituto centrale per la digitalizzazione de patrimonio culturale – Digital Library
- 7) per la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore (**articolo 20**), oltre al cambio di denominazione, si prevede, nelle attività di catalogazione, il raccordo con l'Istituto centrale per la digitalizzazione de patrimonio culturale – Digital Library;
- 8) per la Direzione generale Creatività contemporanea (**articolo 21**), sono previste specifiche competenze per la fotografia, design e moda, si richiama l'attuazione del Piano per l'arte contemporanea di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 29; rimangono i compiti di promozione per la rigenerazione urbana, anche tramite apposite convenzioni con enti territoriali ed enti locali, università e altri soggetti pubblici e privati; si riconosce, più in generale, l'importanza delle iniziative in materia di promozione e sostegno delle industrie culturali e creative sul territorio nazionale, anche tramite il Desk in Italia sul Programma Europa Creativa (comma 2, lettera s);
- 9) per la Direzione generale Spettacolo (**articolo 22**), si chiarisce che il Direttore generale partecipa alle commissioni in materia di spettacolo dal vivo secondo le disposizioni della normativa di settore, nonché alle riunioni Consiglio superiore dello spettacolo e delle relative sezioni (comma 3);
- 10) per la Direzione generale Cinema e audiovisivo (**articolo 23**), non sono previste modifiche di competenze, ma si aggiunge un servizio dirigenziale (da 2 diventano 3);
- 11) per la Direzione generale Turismo (**articolo 24**), sono recuperate le competenze già previste dal d.P.C.M. n. 171 del 2014, ma si aggiunge un servizio dirigenziale (da 2 diventano 3);
- 12) per la Direzione generale Organizzazione (**articolo 25**), si prevede la riassegnazione dei compiti in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa (comma 2, lettera m), già affidati a questa Direzione dal d.P.C.M. n. 171 del 2014;

- 13) per Direzione generale Bilancio (**articolo 26**), vengono esplicitati i compiti di supporto e consulenza in materia di Art-bonus e altre agevolazioni fiscali (comma 1).

Per quanto riguarda l'articolazione del Segretariato generale e delle Direzioni generale nei servizi dirigenziali non generali e alla comparazione con l'assetto previsto dal d.P.C.M. n. 76 del 2019, si rinvia alla relazione tecnica.

#### Capo V - Organi consultivi centrali (**articoli 27-32**)

Le disposizioni del presente Capo confermano integralmente quanto contenuto nel d.P.C.M. n. 76 del 2019 (che, a sua volta, aveva ripreso il d.P.C.M. n. 171 del 2014, apportando unicamente gli adeguamenti dovuti alle novità legislative nei settori del cinema, dello spettacolo e del turismo).

Gli organi consultivi centrali del Ministero restano il Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici», i Comitati tecnico-scientifici, il Consiglio superiore dello spettacolo, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, il Comitato permanente per la promozione del turismo in Italia e il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

#### Capo VI - Istituti centrali e uffici con finalità particolari (**articolo 33-38**)

Le disposizioni di questo capo introducono tre principali novità.

In primo luogo, si semplificano e razionalizzano i modelli organizzativi presenti nel Ministero. In particolare, i 6 Istituti centrali in precedenza dotati di un regime ibrido di semi-autonomia, sono trasformati in istituti dotati di autonomia speciale. Tale modifica, dovuta anche a rilievi dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, assicurerà maggiore efficienza amministrativa e una migliore rendicontazione contabile, anche grazie alla presenza di un collegio dei revisori dei conti. Inoltre, il Ministero avrà, oltre agli ordinari uffici dirigenziali, una sola tipologia di istituto, quello ad autonomia speciale di livello dirigenziale generale e non generale in base alle esigenze organizzative richieste. In aggiunta, con l'occasione, sono state semplificate anche le denominazioni di alcuni istituti, anche recuperando i nomi originari (p.es. istituto centrale per il restauro).

L'**articolo 33** ridisegna quindi la struttura prevedendo i seguenti istituti dotati di autonomia speciale:

a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

- 1) l'Archivio centrale dello Stato;
- 2) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library;
- 3) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

- 1) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
- 2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
- 3) il Centro per il libro e la lettura;
- 4) l'Istituto centrale per gli archivi;
- 5) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;
- 6) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
- 7) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;
- 8) l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, che subentra all'Istituto centrale per la demotnoantropologia;
- 9) l'Istituto centrale per il restauro, che subentra all'Istituto superiore per la conservazione e il restauro;
- 10) l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro, che subentra all'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;
- 11) l'Istituto centrale per la grafica;
- 12) l'Istituto centrale per l'archeologia;
- 13) l'Opificio delle pietre dure;
- 14) la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, con sede a Taranto;
- 15) l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti.

In secondo luogo, sono previsti 8 nuovi musei, parchi archeologici o altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, che si aggiungono ai 32 già esistenti. Come già avvenuto nel 2014 e nel 2016, la scelta è avvenuta in base a parametri oggettivi (rilevanza dei luoghi e delle collezioni, potenzialità di sviluppo, distribuzione geografica, elementi storico-artistici, sostenibilità economico-finanziaria). Gli istituti individuati sono: il Vittoriano e Palazzo Venezia, la Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini, il Museo archeologico nazionale di Cagliari, il Museo nazionale d'Abruzzo, il Museo nazionale di Matera, il Palazzo reale di Napoli, il Parco archeologico di Sibari, la Pinacoteca nazionale di Bologna. Inoltre sono recuperati i tre musei autonomi soppressi dal d.P.C.M. n. 76 del 2019 ossia, la Galleria dell'Accademia di Firenze, il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia, il Parco archeologico dell'Appia antica.

Il comma 3 dell'articolo 33 riporta l'elenco complessivo risultante da tali aggiunte:

- a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
  - 1) la Galleria Borghese;
  - 2) le Gallerie degli Uffizi;

- 3) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;
  - 4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;
  - 5) il Museo e Real bosco di Capodimonte;
  - 6) il Museo nazionale romano;
  - 7) il Parco archeologico del Colosseo;
  - 8) il Parco archeologico di Pompei;
  - 9) la Pinacoteca di Brera;
  - 10) la Reggia di Caserta;
  - 11) il Vittoriano e Palazzo Venezia;
- b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
- 1) il Complesso monumentale della Pilotta;
  - 2) la Biblioteca e il Complesso dei Girolamini;
  - 3) la Galleria dell'Accademia di Firenze;
  - 4) la Galleria nazionale delle Marche;
  - 5) la Galleria nazionale dell'Umbria;
  - 6) le Gallerie Estensi;
  - 7) le Gallerie nazionali d'arte antica;
  - 8) i Musei reali;
  - 9) il Museo delle Civiltà;
  - 10) il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari;
  - 11) il Museo archeologico nazionale di Napoli;
  - 12) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;
  - 13) il Museo archeologico nazionale di Taranto;
  - 14) i Musei del Bargello;
  - 15) il Museo nazionale d'Abruzzo;
  - 16) il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia;
  - 17) il Museo nazionale di Matera;
  - 18) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare;
  - 19) il Palazzo Ducale di Mantova;
  - 20) il Palazzo Reale di Genova;
  - 21) il Palazzo Reale di Napoli;
  - 22) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;
  - 23) il Parco archeologico dell'Appia antica;
  - 24) il Parco archeologico di Sibari;

- 25) il Parco archeologico di Ercolano;
- 26) il Parco archeologico di Ostia antica;
- 27) il Parco archeologico di Paestum e Velia;
- 28) la Pinacoteca nazionale di Bologna;
- 29) Villa Adriana e Villa d'Este.

Sempre con riguardo ai musei e parchi archeologici di rilevante interesse nazionale, sono stati apportati alcuni affinamenti al testo del regolamento, coordinandolo con i contenuti del d.m. 23 gennaio 2016 e la legislazione vigente (commi 4 e 6).

In terzo luogo, sono stati introdotti 2 nuovi istituti ad autonomia speciale:

- 1) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library (**articolo 35**), che cura il coordinamento e promuove programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero. La Digital Library svolge sull'Istituto centrale per gli archivi, sull'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. I direttori di tali istituti sono nominati dal direttore della Digital Library ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale sono assegnate dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, d'intesa con la Digital Library, con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio. L'Istituto centrale per gli archivi, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane dipendono altresì funzionalmente, per i profili di rispettiva competenza, dalla Direzione generale Archivi e dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore;
- 2) la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (**articolo 37**), con sede a Taranto, che cura lo svolgimento delle attività di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo 94 del Codice, nonché delle funzioni attribuite al Ministero ai sensi della legge 23 ottobre 2009, n. 157, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. La Soprintendenza nazionale ha centri operativi presso le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio con sede a Napoli e Venezia nelle altre eventualmente individuate con successivo provvedimento. Nel territorio della Provincia di Taranto, il soprintendente della Soprintendenza nazionale svolge altresì le

funzioni spettanti ai soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio.

In quarto luogo, sono inserite nel regolamento gli altri istituti dotati di autonomia speciali qualificati come uffici dirigenziali di livello generale, indicandone i relativi compiti. Si tratta della Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma (**articolo 36**) per la quale sono riprodotte le disposizioni del d.m. 12 gennaio 2017, conseguentemente abrogato, e dell'Archivio centrale dello Stato (**articolo 34**) elevato a livello dirigenziale genarle con il presente regolamento.

In quarto luogo, sono introdotte ulteriori misure di coordinamento normativo. In particolare è introdotto un articolo dedicato agli istituti e alle scuole di restauro del Ministero (**articolo 38**).

## Capo VII - Amministrazione periferica (**articoli 39-47**)

Nelle disposizioni del presente capo, le principali novità riguardano, come anticipato, gli interventi diretti a soddisfare la triplice esigenza di integrare le competenze in materia di turismo con quelle in materia di patrimonio culturale, di rafforzare i presidi di tutela sul territorio e di recuperare la dimensione regionale quale ambito ottimale di intervento per l'amministrazione periferica del Ministero. Si segnalano pertanto le seguenti modifiche:

- 1) per i Segretariati regionali (**articolo 40**), vengono recuperate le disposizioni del d.P.C.M. n. 171 del 2014 abbandonando così l'ipotesi, ancora non realizzata, del d.P.C.M. n. 76 del 2019 che aveva prospettato competenze inter-regionali; si ritorna così all'assetto con 17 segretariati con sede nei capoluoghi di regione di competenza del Mibact;
- 2) Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio (**articolo 41**): sono ripristinate le aree funzionali previste nel 2016, con il recupero di quella per il patrimonio demoetnoantropologico e per il patrimonio immateriale. Come anticipato, gli uffici esportazioni vengono riportati all'interno delle Soprintendenze, prevedendo che *“la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio assicura la presenza di un numero adeguato di uffici esportazioni nelle Soprintendenze. Detti uffici operano, di regola, nelle Soprintendenze aventi sede nelle città capoluogo di Regione”*;
- 3) nel settore museale (**articoli 43-44**), le strutture periferiche della Direzione generale Musei sono ridenominate “Direzioni regionali Musei” e nel caso del Lazio è istituita la “Direzione musei statali della città di Roma”. Tale scelta è dovuta alla necessità di esplicitare il ruolo di coordinamento di musei e luoghi della cultura che questi uffici debbono svolgere, nonché dalla necessità di assicurare una presenza sul territorio in almeno ogni regione. Rispetto al d.P.C.M. n. 76 del 2019, è quindi abbandonata l'idea di avere strutture con competenza inter-regionale, mentre rispetto al d.P.C.M. n. 171 del 2014 viene sostituito il nome “polo museale”, che, alla resa dei fatti, non ha agevolato la piena comprensione delle attività previste per queste strutture; infine, sono



riportate nel regolamento alcune disposizioni dei d.m. 23 gennaio 2016 e 12 gennaio 2017, conseguentemente abrogati;

- 4) quanto agli Archivi di Stato (**articolo 45**) vengono recuperate integralmente le disposizioni del d.P.C.M. n. 171 del 2014. In tal modo viene corretta l'anomalia prevista del d.P.C.M. n. 76 del 2019 in base alla quale gli archivi di stato erano stati inquadrati come articolazioni delle soprintendenze archivistiche e bibliografiche (**articolo 44**). Queste ultime, grazie all'incremento di posizioni dirigenziali disposto dal d.l. n. 104 del 2019, potranno nuovamente assumere dimensione regionale, almeno nei territori di maggiore complessità;
- 5) quanto alle Biblioteche (**articolo 46**) si riprendono le disposizioni del d.P.C.M. n. 171 del 2014, integrate con altre presenti in successivi decreti ministeriali. Tra queste si segnala l'importanza di avere ribadito l'autonomia tecnico-scientifico di queste istituzioni;
- 6) sono ripristinate le Commissioni regionali per il patrimonio culturale (**articolo 47**), organi collegiali con competenza intersettoriale. Cui sono attribuite funzioni di coordinamento e armonizzazione dell'attività di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale.

#### Capo VIII - Disposizioni finali (articoli 48-49)

**L'articolo 48** prevede l'individuazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero nelle due Tabelle allegate al decreto e l'adozione di decreti ministeriali per la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale, nelle strutture in cui si articola l'amministrazione, nonché, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza in fasce retributive e in profili professionali.

**L'articolo 49** reca le risorse transitorie e finali e dispone le abrogazioni conseguenti a quanto stabilito dal presente regolamento. Le disposizioni sono volte ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione nella fase di attuazione del regolamento, fermo restando che, come anticipato, le strutture attualmente operative sono ancora quelle del d.P.C.M. n. 171 del 2014.